

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 9 aprile 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Nicotra, Ottone, Palma, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Bellini, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Cè, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Riccardo Conti, Craxi, Delfino, Dell'Elce, Detomas,

Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lumia, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Mereu, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Nan, Angela Napoli, Ottone, Palma, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rodeghiero, Santelli, Sasso, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soda, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 8 aprile 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIULIO CONTI: « Misure per la prevenzione delle pratiche di clitoridectomia, escissione e infibulazione e per il trattamento medico degli esiti da esse derivanti » (3867);

MAZZUCA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui beni culturali » (3868);

MAZZUCA: « Disposizioni per la tutela dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata nel territorio dello Stato » (3869);

BUEMI ed altri: « Introduzione dell'articolo 734-bis del codice civile, in materia di patti successori d'impresa » (3870);

ROTUNDO: « Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti » (3871);

CASTELLANI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (3872);

KESSLER ed altri: « Disposizioni per la tutela della menzione tradizionale "Vino santo" » (3873);

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazione del fermo amministrativo » (3874).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 8 aprile 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:*

« Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, recante proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari » (3865);

*dal ministro per i beni e le attività culturali:*

« Disciplina del tesseramento e dell'utilizzazione degli sportivi stranieri » (3866).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Con lettera in data 28 marzo 2003, sentenza n. 91 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 284), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al ministro dell'industria, commercio e artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1 lettera *b*) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli articoli 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà

statale di indirizzo e coordinamento), ed ai « principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali » dalla provincia autonoma di Trento.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*

Con lettera in data 1° aprile 2003, sentenza n. 103 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 293), con la quale:

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'articolo 10, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999), nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 155 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999, sollevata dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 9 numero 10, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e alle relative norme di attuazione.

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*

Con lettera in data 1° aprile 2003, sentenza n. 104 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 294), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli articoli

39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, « entro il primo anno di vita del bambino » anziché « entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia »;

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dal tribunale di Trieste.

*alla II Commissione permanente (Giustizia)*

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 92 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 285) con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, 23, 25, e 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) », sollevate dalla regione siciliana, in relazione all'articolo 36 dello statuto speciale della regione siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria) e agli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

*alla VI Commissione permanente (Finanze)*

Sentenza n. 93 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 286) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1,

commi 4 e 5, della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 76, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117, 118 e 119 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1 e 2, della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117 e 118 (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 della menzionata legge n. 323 del 2000, proposta dalla regione Lombardia per violazione degli articoli 3, 5, 97, nonché 117

e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*

Sentenza n. 94 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 287) con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge della regione Lazio, 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 sollevata, in riferimento agli articoli 81, 117, secondo comma, lettere g) l) e s), e comma 3, 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

*alla VII Commissione permanente (Cultura)*

Sentenza n. 95 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 288) con la quale: dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla regione Campania nei confronti dello Stato.

*alla XI Commissione permanente (Lavoro)*

Sentenza n. 96 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 289) con la quale:

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli articoli 117, primo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto.

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*

Sentenza n. 97 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 290) con la quale: dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla regione siciliana nei confronti dello Stato.

*alla VI Commissione permanente (Finanze)*

Sentenza n. 98 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 291) con la quale: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Milano.

Sentenza n. 99 del 26-28 marzo 2003 (doc. VII, n. 292) con la quale: dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Taranto, seconda sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*

Sentenza n. 105 del 26 marzo 2003-1° 2003 (doc. VII, n. 295) con la quale:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 commi 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Sassari;

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata riguardo alla medesima norma, in riferimento agli articoli 3 e 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Catania;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione sollevata, riguardo alla medesima norma, in riferimento agli articoli 24 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Catania.

*alla VI Commissione permanente (Finanze)*

Sentenza n. 106 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 296) con la quale: dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma, tredicesima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati.

*alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*

Sentenza n. 111 del 26 marzo 2003-1° aprile 2003 (doc. VII, n. 297) con la quale: dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

#### **Trasmissione dal ministro delle attività produttive.**

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 7 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 dall'Istituto nazionale conserve alimentari (INCA), con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità, il bilancio di previsione per l'anno 2002 e le relative piante organiche.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

#### **Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 7 aprile 2003, ha

trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 7-00198 e Rava ed altri n. 7-00199, accolte dal Governo e approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 30 gennaio 2003, concernenti il regime delle quote latte.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

#### **Trasmissioni dal Ministero della difesa.**

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative a due decreti del 13 marzo 2003 e due decreti del 27 marzo 2003 del ministro della difesa, concernente variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla IV Commissione permanente (Difesa).

Il Ministero della difesa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa ad un decreto del ministro della difesa del 24 marzo 2003 concernente l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla IV Commissione (Difesa).

#### **Trasmissione dal ministero degli affari esteri.**

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, la comunicazione relativa a un decreto del 28 marzo 2003 del ministro degli affari esteri, concernente variazioni compensa-

tive tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2003, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 5 marzo 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 28 e 31 marzo 2003 del Ministero degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 13 marzo 2003 del Ministero della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti in data 4 e 31 marzo 2003 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione (Cultura)*.

#### **Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 28 febbraio 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il

parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 1/2003, del 18 novembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (*GUCE C 32 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

Posizione comune (CE) n. 2/2003, del 5 dicembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (*GUCE C 32 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 3/2003, del 9 dicembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del Trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (*GUCE C 32 E*) — alla V Commissione (*Bilancio*) e alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

COM(2003) 534 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

COM(2002) 548 def. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, forma-

zione professionale o volontariato (*GUCE C 45 E*) — alla I Commissione (*Affari costituzionali*);

COM(2002) 558 def. — Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo di prezzi di mercato («Regolamento RNL») (*GUCE C 45 E*) — alla V Commissione (*Bilancio*);

COM(2002) 561 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (*GUCE C 45 E*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*);

COM(2002) 562 def. — Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento alle vittime di reato (*GUCE C 45 E*) — alla II Commissione (*Giustizia*);

COM(2002) 574 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito (*GUCE C 45 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

COM(2002) 579 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia (*GUCE C 45 E*) — alla III Commissione (*Affari esteri*);

COM(2002) 580 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*GUCE C 45 E*) — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM(2002) 581 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione (*GUCE C 45 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 584 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009 (*GUCE C 45 E*) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 592 def. — Proposta di regolamento del Consiglio inteso ad evitare la deviazione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (*GUCE C 45 E*) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

COM(2002) 613 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio imposto sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (« FTP ») originari dell'India (*GUCE C 45 E*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM(2002) 614 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filati testurizzati di poliesteri (« FTP ») originari dell'India e chiude il procedimento relativo alle importazioni di FTP originari dell'Indonesia (*GUCE C 45 E*) — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM(2002) 595 def. — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 99/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (*GUCE C 45 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

COM(2002) 642 def. — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000, concernente gli usi critici e l'esportazione di halon, l'esportazione di prodotti e apparecchiature contenenti clorofluorocarburi e i controlli sul bromoclorometano (*GUCE C 45 E*) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2002) 645 def. — Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2002 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (*GUCE C 45 E*) — *alla XI Commissione (Lavoro)*.

#### **Trasmissione dal commissario straordinario del Governo per l'emergenza BSE.**

Il commissario straordinario di Governo per l'emergenza BSE (encefalopatia spongiforme bovina), con lettera in data 4 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, recante « Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta degli incendi boschivi », la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 118 del 2002 (doc. CXCI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

#### **Trasmissione da un difensore civico regionale.**

Il difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 31 marzo 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico, relativa all'anno 2002 (doc. CXXVIII, n. 2/15).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari Costituzionali).

**Richiesta di un parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (219).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 maggio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 maggio 2003.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: BOATO: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (185) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: COLA E LISI; GIRONDA VERALDI ED ALTRI; LA RUSSA; SINISCALCHI ED ALTRI; FANFANI (1235-1996-2261-2715-2836)**

**(A.C. 185 ed abb. — Sezione 1)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

NULLA OSTA

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 185 ed abb. — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL PROPONENTE

ART. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o

l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1. Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 2. Bielli, Carboni, Leoni, Kessler.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 3. Pisapia, Mascia.

**(A.C. 185 ed abb. — Sezione 3)****ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE N. 185 NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE****ART. 2.**

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettiva-

mente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la ordinanza di trasmissione di copia degli atti di cui al comma 4 perde ogni effetto a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata all'inizio della legislatura stessa.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Bielli, Carboni.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 2.** Bielli, Carboni.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.

*1-bis.* Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione.

**2. 3.** Bielli, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.61

*All'emendamento 2.61, aggiungere, in fine, le parole:* , che si presumono tali fino a prova contraria.

**0. 2. 61. 1.** Gironda Veraldi.

*All'emendamento 2.61, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non costituiscono esercizio della funzione le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.

**0. 2. 61. 2.** Gironda Veraldi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Costituiscono esercizio della funzione parlamentare la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, gli interventi svolti nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, l'espressione di voto comunque formulata e ogni altro atto parlamentare, nonché le attività di ispezione, divulgazione e critica espletate fuori dal Parlamento e comunque riconducibili all'attività parlamentare.

**2. 61.** Palma, Saponara, Anedda, Gironda Veraldi, Zanettin, Bertolini, Vitali, Luciano Dussin, Lussana.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* in ogni caso *fino alla fine del comma con le seguenti:* per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e ad ogni altra attività divulgativa esterna qua-

lora esse siano riconducibili ad un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza.

**2. 4.** Bielli, Siniscalchi, Carboni.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* in ogni caso.

**2. 5.** Bielli, Carboni, Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* comunque formulata.

**2. 6.** Bielli, Siniscalchi, Carboni.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* , per ogni altra attività *fino alla fine del comma.*

**2. 69.** Bonito, Kessler, Carboni.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* , per ogni altra attività *fino alla fine del comma con le seguenti:* ; sono sottratte, altresì, al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni e le opinioni di carattere politico ovunque rese dai membri del Parlamento nell'esercizio della loro funzione, che è tale fino a prova contraria. Non costituiscono comunque esercizio della funzione le espressioni che, per i modi ed i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui reputazione, salvo che le stesse siano rigorosamente pertinenti ed utili in relazione al tema oggetto dell'intervento.

**2. 70.** Gironda Veraldi.

*Al comma 1, dopo le parole:* di denuncia *aggiungere la seguente:* politica.

**2. 98.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* di denuncia, *aggiungere le seguenti:* connessa o.

**2. 75.** Fanfani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riconducibile alla funzione di parlamentare, *con le seguenti:* espansione diretta della funzione di parlamentare e comunque sempre nei limiti delle opinioni espresse, ancorché.

**2. 71.** Carboni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riconducibile alla funzione di parlamentare *con le seguenti:* di contenuto identico ad iniziative parlamentari precedentemente assunte.

**2. 7.** Bielli, Siniscalchi, Carboni, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riconducibile alla funzione di parlamentare *con le seguenti:* che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti.

**2. 8.** Bielli, Siniscalchi, Carboni.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riconducibile alla funzione di *con le seguenti:* direttamente collegabile all'attività.

**2. 81.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole:* riconducibile alla *con le seguenti:* che siano manifestazione diretta della.

**2. 9.** Bielli, Carboni, Siniscalchi, Leoni, Kessler.

*Al comma 1, sostituire la parola:* riconducibile *con le seguenti:* funzionalmente connessa.

**2. 82.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, sostituire la parola:* riconducibile *con le seguenti:* direttamente connessa.

**2. 83.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile con la seguente: connessa.*

**2. 84.** Pisapia, Mascia.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la parola: riconducibile con la seguente: collegata.*

**2. 85.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla funzione di con le seguenti: all'attività.*

**2. 86.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, sostituire le parole: alla funzione con le seguenti: all'attività.*

**2. 95.** Pisapia, Mascia.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , espletata anche fuori del Parlamento.*

**2. 10.** Bielli, Carboni, Siniscalchi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che il fatto non costituisca il reato di calunnia, diffamazione, ingiuria.*

**2. 87.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica in caso di divulgazione, critica e denuncia, espletata fuori dal Parlamento, quando questa è avvenuta nell'ambito di attività autonomamente remunerata.*

**2. 90.** Mascia, Pisapia, Bielli.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica e di denuncia avvengano nell'ambito di prestazioni professionali.*

**2. 91.** Pisapia, Mascia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica alle dichiarazioni rese, anche in forma scritta, nell'esercizio di attività professionali.

**2. 74.** Sinisi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le disposizioni della seconda parte del comma 1 non si applicano agli atti di divulgazione, critica e denuncia svolte dal parlamentare nell'esercizio di un'attività autonomamente retribuita.

**2. 92.** Pisapia, Mascia.

*Sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con i seguenti:*

2. Quando in un procedimento civile non appare manifestamente infondata la questione dell'applicabilità del comma 1, il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-bis del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del componente citato, trasmettendogli copia dei relativi atti, e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni, che decorrono dalla notizia della ricezione da parte della Camera.

3. Qualora nel corso di un procedimento penale il giudice ritenga applicabile il comma 1, provvede in ogni stato e grado del processo a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

4. Fuori dai casi del comma 3, quando in un procedimento penale è rilevata o eccepita la questione dell'applicabilità del comma 1, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza a comunicare la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, trasmettendogli copia dei relativi atti, e